



COLLABORARE PER COMPETERE:

Forme di aggregazione e reti d'impresa per accelerare lo sviluppo del territorio

Avv. Emiliano Riba

Châtillon (AO), 11 aprile 2019

Le collaborazioni tra imprese

Contratti tipici

- il consorzio
- l'associazione temporanea di imprese
- il contratto di rete
- il GEIE

Contratti atipici

- la joint venture,
- il cluster network agreement,
- etc ...

Contratti tipici

- Sono quelli per cui il legislatore (nazionale o di altro Stato) ha creato un preciso quadro giuridico di riferimento, es: vendita, agenzia, appalto, locazione, comodato, mandato ...
- Spesso il legislatore ne determina forma, contenuti, durata.
- Hanno un loro «nome proprio»

Contratti atipici...

- Nel diritto italiano esiste l'articolo 1322 C.C., per il quale:
- «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.»

Esempi (reali) di contratti atipici

- Tre imprese italiane – settore rubinetteria / sanitari – arredo bagno hanno unito le forze per creare in USA uno show room e magazzino.
- Hanno promosso le rispettive attività e prodotti in modo unitario, risparmiando costi ed ottimizzando la risposta al mercato.

- Alcune imprese del settore Avio hanno sottoscritto un accordo di cluster network, per presentarsi ai potenziali committenti come una sorta di «azienda diffusa» e cogliere migliori opportunità di business.

IL CONSORZIO

- Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art.2602 CC).
- Esempi pratici di utilizzo di questo strumento:
 - CONSORZIO TUTELA DEL GRANA PADANO
 - CONSORZI IRRIGUI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
 - CSI PIEMONTE

segue

- Richiede forma scritta a pena di nullità

Lo statuto / contratto deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

segue

- Raramente usato per approcciare i mercati internazionali, per le oggettive complicazioni di funzionamento (ad esempio, se non diversamente pattuito, le modifiche dello statuto si approvano all'unanimità).
- Utile, se pre-esistente all'internazionalizzazione, per dividere tra i consorziati i costi di attività promozionali o di marketing
- Esempio pratico
 - Consorzio con sede a Roma, riunisce commercianti di utensili e ferramenta di tutta Italia. Registra in Cina – a fini protettivi – i marchi e segni distintivi dei consorziati.

SOCIETÀ CONSORTILI

- Gli scopi tipici del consorzio possono essere raggiunti anche attraverso l'utilizzo delle forme di società di capitali, tipicamente SpA e Srl
- Per il nostro Art. 2615 ter C.C. «Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo [2602](#).»
- Esempio è il CEIP, che è Società Consortile per Azioni.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

- Noti anche come A.T.I., A.T.S., R.T.I.
- Si tratta di strutture molto snelle, costituite da imprese appartenenti allo stesso settore o a settori affini e utilizzabili per la partecipazione congiunta alle gare d'appalto.
- La c.d. ATI si sostanzia un mandato irrevocabile con rappresentanza, rilasciato da una o più imprese MANDANTI a favore di un'impresa detta MANDATARIA o capofila.
- La forma del raggruppamento è nota anche all'estero, tanto è vero che alle gare d'appalto internazionali molto spesso le imprese italiane partecipano in ATI.

segue

- Si può partecipare alla gara d'appalto anche se non è stato ancora rilasciato il mandato, purché si dichiari espressamente che in caso di aggiudicazione esso sarà conferito (c.d. ATI Costituenda).
- Qualora il raggruppamento «vinca» l'appalto, allora le imprese mandati dovranno conferire il mandato (gratuito ed irrevocabile) alla capofila.

ATI - segue

- In caso di aggiudicazione, quindi, la mandataria capofila sottoscriverà il contratto con l'appaltante in nome e per conto delle mandanti.
- Quindi il rapporto di fatturazione sarà diretto tra le singole imprese e l'appaltante.

Antitrust

- L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiarito che le imprese non possono partecipare come raggruppamento se potrebbero partecipare da sole, avendo le caratteristiche ed i requisiti necessari.

IL CONTRATTO DI RETE

- È lo strumento attraverso il quale due o più imprenditori “uniscono le forze” per realizzare un determinato obiettivo comune, che può essere ampio o limitato ma sempre teso ad aumentare la competitività delle imprese riunite.
 - Rete-contratto
 - Rete-soggetto

Per fare cosa?

- divenire un'aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ampliare l'offerta dei beni e/o servizi
- dividere i costi
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti)
- partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici
- impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della parte distaccante
- sorge automaticamente in forza dell'operare della rete
- assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

Per farlo come?

- Attraverso il “**PROGRAMMA DI RETE**” - ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese retiste, che daranno esecuzione concreta alle attività previste nel piano.
- Tali attività possono essere di tre tipi:
 - 1) collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
 - 2) scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)
 - 3) esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese

Caratteristiche

- **FORMA GIURIDICA:** società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc. **NO PROFESSIONISTI; NO ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.**
- **DIMENSIONE:** grandi, medie e piccole imprese
- **NUMERO:** devono essere almeno due
- **LUOGO:** possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia
- **ATTIVITÀ:** possono operare in settori diversi

La negoziazione preliminare

- È fondamentale che le imprese approfondiscano seriamente e manifestino apertamente la loro volontà.
- NO RISERVE MENTALI
- NO RETRO PENSIERO
- NO «TENERSI LIBERI PER ALTRO»
- Se si decide di collaborare, gli imprenditori devono essere disponibili a trasmettersi tra loro anche le informazioni riservate.

Tutela preliminare

- Per la naturale delicatezza di questa fase è possibile che gli imprenditori, già nel momento della trattativa (ed ancora prima di entrare nel vivo) stipulino un **NDA – non disclosure agreement**, ovvero un
- **Accordo di riservatezza** che può coprire tutte o solo alcune delle informazioni destinate ad essere condivise.

Riferimenti normativi

- Introdotto con Decreto legge 5/2009, articolo 3, comma 4 ter.
- Decreto convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33. - «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

In particolare comma 4. ter

- «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo **scopo** di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal **fine** si obbligano, sulla base di **un programma comune di rete**, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a
- **scambiarsi informazioni o prestazioni** di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
- **esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.**
- Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
- Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale **non e' automaticamente dotato di soggettività giuridica**, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

segue

- Se il contratto prevede **l'istituzione di un fondo patrimoniale** comune e di un **organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
- (1 . Abrogato)
- 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, **per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;**
- 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una **situazione patrimoniale**, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al **bilancio di esercizio della società per azioni**, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Il fondo patrimoniale comune / regole riprese dalle norme sui consorzi

2614. Fondo consortile.

- I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

2615. Responsabilità verso i terzi.

- Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
- Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quot

IL CONTRATTO - FORMA

- Il contratto deve essere **redatto** per **atto pubblico** o **per scrittura privata autenticata**, ovvero per **atto firmato digitalmente** a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
- Il contratto va **trasmesso** ai competenti uffici del **registro delle imprese** attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il contratto - contenuti

- a) **il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale** di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché **la denominazione e la sede della rete**, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
- b) l'indicazione degli **obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità** competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un **programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, **la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali** e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché **le regole di gestione del fondo medesimo**; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- d) **la durata del contratto**, **le modalità di adesione di altri imprenditori** e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere **l'ufficio di organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, **i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto**, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. **L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività**, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) **le regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

IL FISCO

L'atto dovrà essere registrato fiscalmente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che provvederanno a restituire il numero di registrazione, necessario per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese.

Iscrizione nel registro imprese...

- Il contratto di rete e' soggetto a **iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante** e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
- Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa.
(...);

...segue

- Il contratto, firmato digitalmente dai retisti, può essere iscritto nel registro imprese attraverso la modalità telematica, già prevista nella legge, ma attuata concretamente dalle Camere di Commercio solo a partire dal 2015.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. **3676/C dell'8 gennaio 2015** ha reso note le istruzioni relative all'iscrizione al registro delle imprese dei contratti di rete.

Procedimento

- Una volta stipulato il contratto di rete, si procede alla **registrazione all’Agenzia delle Entrate**.
- In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la “Rappresentazione a stampa dell’originale informatico”.
- Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, assieme al numero di repertorio notarile o agli estremi del modello standard tipizzato, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete privo di soggettività giuridica ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese.

Come procedere

- Per iscrivere una “rete contratto” al Registro Imprese ogni impresa partecipante, purché iscritta al Registro delle Imprese, deve compilare e inviare una pratica telematica, firmata digitalmente, di **comunicazione unica di variazione** all’ufficio del registro delle imprese ove ogni impresa ha sede.
- La domanda di iscrizione si produce utilizzando il modello informatico “S2”, se società, oppure il modello informatico “I2” se impresa individuale, indicando:
- nel riquadro “B/ESTREMI DELL’ATTO” o la forma SCRITTA se il contratto è stato redatto con il modello standard tipizzato altrimenti SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o ATTO PUBBLICO, o il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE; o la data dell’atto che, in caso di contratto tipizzato corrisponde alla data della marcatura temporale se il file XML firmato è marcato, altrimenti alla data stessa di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o il numero di repertorio dell’atto notarile oppure gli estremi del contratto di rete tipizzato, o gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
- nel riquadro “RETI DI IMPRESE” le informazioni richieste per il contratto di rete.

segue

- Nel riquadro “RETI DI IMPRESE” il tipo di adempimento deve essere:
- A “ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO” per l’impresa di riferimento;
- B “ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA ADERENTE” per le altre imprese aderenti.

segue

- L'impresa di riferimento deve compilare tutti i dati del contratto di rete, concernenti la scadenza, gli obiettivi, il programma, la durata, l'organo comune e il fondo patrimoniale se istituiti, la denominazione del contratto, la modalità di assunzione delle decisioni. Deve obbligatoriamente indicare nell'apposita sezione del riquadro "RETI DI IMPRESE" l'elenco completo di tutte le imprese partecipanti iscritte al R.I., fornendo, per ognuna, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento.
- Le eventuali imprese estere non iscritte al R.I. potranno essere citate come "partecipanti" solo nel testo libero che descrive gli obiettivi e/o il programma della rete. Infatti le imprese estere prive di sede secondaria in Italia e perciò non iscritte al R.I. non possono presentare una comunicazione unica di variazione utilizzando il modello informatico S2 o I2.

segue

- Le altre imprese partecipanti iscritte al R.I. devono compilare solo il codice dell'adempimento (B), la denominazione del contratto e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento, cioè il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario. Il campo relativo alla denominazione del contratto di rete è obbligatorio, perciò se questa non fosse stata definita, va inserita la dicitura "ASSENTE" (la normativa prevede l'obbligo di definire la denominazione solo se è stato costituito un fondo patrimoniale comune). L'attribuzione del codice fiscale al contratto di rete non è obbligatoria; va richiesta all'Agenzia delle Entrate non attraverso la comunicazione unica. Dopo l'attribuzione il codice fiscale deve essere comunicato al Registro Imprese.

segue

- Alla pratica di comunicazione deve essere allegato il documento che rappresenta il contratto di rete; se il contratto è stato redatto secondo il modello standard tipizzato deve essere allegato il file XML firmato o eventualmente marcato con codice “B07” e descrizione “ATTO XML”.

Fine del rapporto

- Solo l'impresa di riferimento presenta la comunicazione di cessazione del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese ove tale impresa di riferimento ha sede.
- L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta
- cessazione del contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della cessazione.
- Anche la comunicazione di cessazione del contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico "S2", se società, oppure il modello informatico "I2" se impresa individuale, con i riquadri "B/ESTREMI DELL'ATTO" e "RETI DI IMPRESE".
- Il codice adempimento da indicare è G "CESSAZIONE CONTRATTO".

Eventuale acquisto della soggettività giuridica.

- Se e' prevista la costituzione del **fondo comune**, **la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede**; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica.
- Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'[articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)

precisiamo

- La **personalità giuridica** è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell'attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle società di capitali ed alle cooperative.
- La **soggettività dei gruppi**, da un parte non si riduce alla soggettività delle persone fisiche e dall'altra non assume l'intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, al G.e.i.e.

- (studio Cortellazzo & Soatto)

E ancora ...

- **All’Ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete, è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica.**
- Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti chiarito che la rete di imprese non avrebbe assunto “personalità giuridica autonoma” . In termini generali quindi, pur riconoscendo alla rete una propria soggettività, mancherebbe quell’alterità tra imprenditori “retisti” e rete che, unita ai tratti della responsabilità patrimoniale e dell’unità, renderebbe la rete una persona giuridica distinta dai retisti.

Reti a regime speciale

Quando la rete dispone di:

- 1. una sede;
- 2. l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- 3. l'istituzione di un organo comune;
- 4. lo svolgimento, da parte dell'organo comune, di un'attività con terzi (anche commerciale).

Allora è previsto che:

- per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- vi sia l'obbligo di redazione e deposito, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio (simile a quello delle spa).

Rete e fisco

- 1) A norma dell'articolo 1, comma 583, lettera c, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma.
- Alle reti di imprese sono applicabili alcune norme specifiche previste per i distretti industriali

segue

- **368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:**
- **a) fiscali:**
- 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
- 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
- 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
- 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
- 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
- 6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
- 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
- 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
- 10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6) (1);
- 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
- 12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
- 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
- 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato (1);

segue

- b) amministrative:
- 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero (2) (3);
- 2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione (4) (5);
- 3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli [articoli 1703 e seguenti del codice civile](#);

segue

- c) finanziarie:
 - 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
 - 2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
 - 3) le disposizioni di cui all'[articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130](#), si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 - 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 - 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
 - 5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
 - 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'[articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
 - 5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
 - 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
- d) per la ricerca e lo sviluppo:
 - 1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia" (6);
 - 2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
 - 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
 - 4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (7).

il patrimonio comune

- la rete può essere dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei partecipanti.
- La sua creazione è facoltativa e, se creato, gode del non trascurabile vantaggio di essere il solo bene aggredibile da parte di terzi creditori della “rete”, ovvero da parte di coloro che abbiano eseguito prestazioni o fornito beni alle imprese in rete, per lo svolgimento del programma comune.

Segue - patrimonio

- Per tutta la durata del contratto i membri della rete non possono chiedere la divisione del fondo, e i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
- per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.
- Se, tuttavia, gli organi della rete avessero assunto obbligazioni specifiche per conto dei singoli partecipanti, di esse risponderanno questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
- per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune (richiamo espresso agli articoli 2614 e 2615 del Codice Civile)

II GEIE

- Nasce con il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985.
 - Scopo del gruppo è facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze.
 - Se il gruppo realizza utili, questi verranno divisi tra i membri e tassati di conseguenza. Le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle.
-

segue

- Un GEIE non può impiegare più di 500 persone.
- Può essere formato da persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale o agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno dell'UE.
- Un GEIE deve avere almeno due membri appartenenti a Stati membri diversi.
- ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

segue

Elementi obbligatori:

- denominazione,
- sede
- oggetto del gruppo,
- nome, il numero e il luogo dove è registrato,
- luogo in cui sono registrati i singoli membri
- durata del gruppo se non è a tempo indeterminato.
- Il contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio di registrazione designato da ogni Stato membro. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta l'UE

JOINT VENTURE

Nel diritto Italiano non vi è una definizione di JV.

Nel diritto cinese, invece, il termine assume un significato preciso e rappresenta tipologie distinte di forme di cooperazione con un potenziale partner locale.

Appendice normativa contratto di rete

- Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009
- Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010
- Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012
- Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012
- Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Decreto interministeriale 122/2014 del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico